



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIÀ PROVINCIA REGIONALE

SETTORE I – SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI

CAPITOLATO DELLA FORNITURA

**SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE RICEVUTE DALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE TEFA SPETTANTE ALL'ENTE
CIG BA6ED895D2**

Libero Consorzio Comunale di Enna	Settore I	Sito internet: http://www.provincia.enna.it
Piazza Garibaldi 2	Servizio Sistemi Informatici	Email: massimo.difranco@provincia.enna.it
94100 Enna	Tel.: 0935521286 - 3394261119	Pec: massimo.di_franco@pec.provincia.enna.it

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato, comprensivo di quadro economico, redatto sulla scorta dell'esperienza maturata e del misurato fabbisogno, disciplina la fornitura per l'acquisizione del servizio relativo fornitura del servizio atto a garantire il funzionamento a norma della corretta contabilizzazione delle entrate per ciascun provvisorio di incasso dei versamenti relativi ai comuni del proprio territorio al fine di determinare la quota di gettito del tributo TEFA di propria competenza.

In particolare il servizio da acquisire nasce dall'esigenza di dotare di una soluzione tecnica nella fornitura di servizi professionali di gestione quote provinciali TEFA, avente la caratteristica di un software con il quale è possibile dettagliare per ciascun provvisorio di incasso le quote da attribuire ai Comuni di competenza processando i flussi informatici dei dati dei modelli F24 trasmessi dall'Agenzia delle Entrate.

ART. 2

SPECIFICHE TECNICHE

Acquisizione di un software con il quale è possibile dettagliare per ciascun provvisorio di incasso le quote da attribuire a ciascun Comune, aventi i seguenti minimi requisiti e caratteristiche:

1. Upload dei file Zip scaricati dal sito dell'Agenzia delle Entrate.
2. Gestione Remota dei file sia in formato Zip che in formato Run.
3. Visualizzazione in una Grid degli accrediti disposti dall'Agenzia delle Entrate.
4. Produzione per ciascun accredito di un report contenente il dettaglio delle quote da attribuire a ciascun comune.

ART. 3

ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

Il Fornitore dovrà fornire l'assistenza tecnica, ponendo in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per tutto il periodo della durata del contratto.

L'ente dovrà avere l'opportunità di ricorrere a figure professionali messe a disposizione del Fornitore a supporto delle attività, attivando opportuni servizi post-vendita.

Call-Center

Per tutte le attività connesse ai servizi, il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Ente un apposito "Call Center" che funzioni da centro di gestione delle richieste di intervento.

Il Call Center avrà un numero telefonico dedicato alla gestione del servizio di che trattasi.

Gli orari di ricezione delle chiamate saranno tutti i giorni lavorativi nelle ore lavorative ovvero dalle ore 9:00 alle 12:30.

Le richieste effettuate oltre i suddetti orari si intenderanno come ricevute alle ore 9.00 del giorno lavorativo successivo.

ART. 4

DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura del servizio in oggetto ha inizio dall'accettazione da parte del fornitore dell'ordine di acquisto diretto tramite il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

La durata del contratto è di anni uno.

ART. 5

QUADRO ECONOMICO E IMPORTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO

L'importo per la fornitura in oggetto ammonta, come da quadro economico di seguito riportato. Relativamente agli oneri della sicurezza, si dà atto che nel servizio oggetto della fornitura non sussistono rischi interferenziali in quanto l'attività lavorativa, svolta in modalità da remoto, avrà una durata inferiore a 5 giorni. Pertanto non si

procede alla redazione del DUVRI.

Servizi	Imponibile	IVA al 22%	Importo Euro
CANONE ANNUALE SOFTWARE GESTIONE DEI BONIFICI RICEVUTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE TEFA SPETTANTE ALL'ENTE	1.200,00	264,00	1.464,00

Si provvederà all'acquisizione dei servizi in oggetto con l'impegno di spesa all'interno degli stanziamenti di PEG previsto per l'esercizio 2026 al capitolo 10571 del bilancio provvisorio con codice bilancio armonizzato codice 01.08-1.03.02.07.006.

ART. 6 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La procedura per l'affidamento del servizio sarà effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi articoli 49, comma 6, e 50, comma 1 lettera b, del decreto legislativo 36/2023 e ss.mm.ii. con procedura ordine di acquisto diretto a mezzo mercato elettronico pubblica amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni.

ART. 7 PAGAMENTI

La fattura del servizio verrà emessa in un'unica soluzione di canone annuo anticipato. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima previa acquisizione del DURC.

ART. 8 PENALITÀ E INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria, fatto salvo l'orientamento Anac di cui alla deliberazione n. 140/2019, sarà responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dell'acquisizione della presente fornitura. In caso di non puntuale rispetto del presente capitolato e delle ulteriori definizioni esplicitate in sede contrattuale, il Libero Consorzio Comunale di Enna conterà formalmente tali inadempienze con l'invito alla ditta aggiudicataria a provvedere sollecitamente a fornire le dovute controdeduzioni. Qualora queste ultime non fossero ritenute esaustive, il Libero Consorzio Comunale di Enna potrà comminare specifiche penali ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs 50/2016 per i ritardi nell'esecuzione del servizio, come di seguito indicato:

Fattispecie e importi

1. Nel caso in cui si verifichi un ritardo negli interventi superiore alle 24 ore solari decorrenti dalla richiesta, e per ciascuna giornata feriali (sabato escluso) di ritardo, si applicherà una penale di Euro 100,00.
2. Qualora la risoluzione implichi un blocco di servizio per più di 24 ore solari, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale di Euro 250,00.

L'applicazione delle penali non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi. L'Amministrazione si riserva comunque, in caso sia constatata l'applicazione di 3 penali, indipendentemente di qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno della ditta inadempiente, salvo risarcimento dei maggiori danni.

L'applicazione delle penali predette, non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte dell'Amministrazione, comprese richieste di risarcimento di eventuali danni.

ART. 10 RECESSO E RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, il Libero Consorzio Comunale di Enna potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), anche nei seguenti casi:

- a) cessione del contratto da parte del fornitore del servizio. Nel caso di cessione della ditta la prosecuzione del rapporto di servizio con la nuova ditta sarà a discrezione dell'Amministrazione;
- b) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, l'Amministrazione applica le previste penali e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificanti;
- c) cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o dipignoramento a carico dell'affidatario;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio da parte del fornitore del servizio;
- e) perdita, da parte della ditta dei requisiti per l'esecuzione di forniture pubbliche, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- f) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa;

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi come tassativo ed esaustivo. Il recesso sarà comunicato alla ditta a mezzo PEC con 30 di giorni preavviso.

Qualora la ditta aggiudicataria intendesse recedere dal contratto una volta stipulato il contratto per giustificati motivi, dovrà darne preavviso all'Amministrazione, che su di essi si pronuncerà, almeno un mese dalla richiesta. In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa del fornitore, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi il servizio. Al fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale del Fornitore il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

ART. 11 CLAUSOLE POSSESSO REQUISITI

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di cui al paragrafo 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4/2016 (agg. 2019) per lavori, servizi e forniture di importo inferiori a 5.000,00 l'Ente potrà procedere:

- a) alla risoluzione del contratto;
- b) al recupero del pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- c) all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

ART. 12 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il fornitore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e s.m.i..In particolare si impegna a:

- a) comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative alla fornitura, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative alla fornitura con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alla fornitura ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG indicato nella determinazione a contrarre;
- c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.

ART. 13

ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del Presidente del Libero Consorzio Comunale n. 159 del 29/12/2022 (consultabile al seguente link: Amministrazione Trasparente - Codice Disciplinare e Codice di Condotta), vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo della Ditta contraente (imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Ente). Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori della Ditta contraente del sopra citato Regolamento.

ART. 14

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Per la fornitura dei Servizi di cui al presente Capitolato, la ditta dovrà svolgere per conto dell'Ente le attività di trattamento dei dati personali ai sensi del vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In relazione a tali attività, si prende atto che la ditta opererà in qualità di Responsabile del medesimo trattamento. La ditta dovrà presentare garanzie atte ad assicurare la conformità del suddetto trattamento di dati personali alle disposizioni del GDPR e la tutela dei diritti degli interessati.

Il Libero Consorzio Comunale di Enna, allo stesso tempo, garantisce che i dati personali comunicati alla ditta per la fornitura dei servizi di cui al presente capitolato sono raccolti e trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del GDPR. Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente indenni e manlevate per ogni danno, onere, costo, spesa derivante dalla eventuale violazione delle disposizioni del GDPR, che risulti imputabile a ciascuna Parte.

ART. 15

VERTENZE E FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente a tutti gli effetti giuridici e amministrativi è quello di Enna.

ART. 16

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente tutti gli articoli, dal n. 1 al n. 16, del presente Capitolato.

